



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 28/10/2019

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N.2 AL PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'AMBITO DI TRASFERIMENTO "T".

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **Ottobre** alle ore **17:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
GIATTI DOMENICO	Sindaco	X	
MECCHIA STEFANO	Vice Sindaco	X	
CIMENTI NICOLA	Assessore	X	
PETRIS SILVIA	Assessore	X	
DAMIANI PAOLO	Assessore	X	

5

0

Assiste il **Segretario Comunale** dott.ssa **Paola Bulfon**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Domenico Giatti** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti scritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Si dà atto che la presente seduta si svolge in seduta pubblica.

L A G I U N T A C O M U N A L E

PREMESSO:

- che con deliberazione consiliare n.73 del 30.11.1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante generale al Piano regolatore generale comunale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della L.R. 52/1991;
- che con deliberazione della Giunta regionale n.377 del 25.02.2000, è stata confermata l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n.73/1999;
- che allo strumento urbanistico in parola sono state adottate/apportate n.27 varianti;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30.04.2011 è stato adottato il Piano attuativo comunale di iniziativa privata di trasformazione urbanistica dell'ambito di trasferimento "T" e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 30.09.2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.04.2012 è stata adottata la variante n.1 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata di trasformazione urbanistica dell'ambito di trasferimento "T" e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 01.08.2012;

VISTA la richiesta pervenuta in data 01.04.2019 prot. n.4037, da parte del Sig. Nagostinis Mario nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa "Nagostinis srl" con sede in Villa Santina Piazza Venezia n.21, tendente ad ottenere l'approvazione della variante n.2 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata di trasformazione urbanistica dell'ambito di trasferimento "T" di un'area ubicata in viale della Repubblica – Via Divisione Julia;

CONSIDERATO che, nello specifico caso in esame, le modifiche riguardano una piccola variazione ai confini interni di suddivisione tra il comparto produttivo e quello residenziale nei limiti di flessibilità delle superfici del Piano e una variazione rispetto alle previsioni di costruzione di nuove opere e demolizioni, con la volontà di mantenere ed adeguare i fabbricati già presenti sui lotti oggetto di variante;

VISTO il progetto di variante n.2 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata a firma del geom. Valter Marcon e dall'ing. Pierangelo Romanin con studio in Tolmezzo, è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Norme tecniche di attuazione;
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.;
- Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;
- Zonizzazione;
- Planimetria generale;

CONSIDERATE le seguenti asseverazioni, nelle quali il progettista dichiara che:

- non è necessario il parere di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 27/88 come sostituiti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 15/92 in quanto gli immobili interessanti il Piano attuativo comunale in oggetto sono provvisti di parere geologico favorevole reso in data 17.12.2009 con il n.104/09 dal Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione in sede

di approvazione della Variante n.21 al P.R.G.C, che ha individuato anche l'area oggetto del P.A.C. in questione;

- i contenuti della variante al Piano attuativo comunale, sono conformi allo strumento urbanistico generale;
- il presente Piano attuativo comunale non interessa beni paesaggistici di cui alla Parte III° del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 22.01.2004 n. 42 come pure sono esclusi quelli sottoposti ai beni immobili vincolati dalla Parte II° del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs 22.01.2004 n. 42;

DATO ATTO che la Commissione Comunale per l'Edilizia nella seduta del 08.05.2019 ha esaminato la proposta di variante al Piano attuativo comunale di cui sopra ed espresso parere favorevole;

DATO ATTO che gli elaborati, di cui sopra, risultano conformi ai contenuti minimi prescritti dall'art. 7 del D.P.R. n. 086/Pres. del 26 marzo 2008;

RILEVATO che nell'area oggetto di variante al P.A.C. in argomento, non sono presenti beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla Parte Terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", come si evince dall'asseverazione del progettista allegata al progetto;

RILEVATO inoltre che nell'area oggetto di variante al P.A.C. in argomento non sono presenti cose immobili soggette al vincolo di cui alla Parte Seconda del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42;

RILEVATO che il progetto di variante al Piano attuativo comunale in argomento, non rientra nelle ipotesi di cui al 4 comma dell'art. 9 della L.R. 27/88, così come integrato dalla L.R. 15/92, in quanto le previsioni sono compatibili con le condizioni geologiche ed idrauliche del territorio comunale, tenuto anche conto del parere geologico favorevole reso in data 17.12.2009 con il n.104/09 dal Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione in sede di approvazione della Variante n.21 al P.R.G.C, che ha individuato anche l'area oggetto del P.A.C. in questione, come si evince dall'asseverazione del progettista allegata al progetto;

RILEVATO nel caso in esame che la variante al P.A.C. non comporta incidenze sui siti d'importanza comunitaria (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), come certificato dalla verifica di incidenza redatta dal progettista allegata al progetto;

PRESO ATTO altresì che la Giunta Comunale con deliberazione n.73 del 14.10.2019 ha escluso la variante in oggetto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTO l'art. 25, comma 1 della L.R. 5/2007 il quale stabilisce che "*I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono adottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali*";

VISTE le deliberazioni consiliari n.30 del 30.06.2008 e n.10 del 20.02.2009 con le quali è stato approvato, agli effetti dell'art.25, comma 1, della L.R. 5/2007, così come modificato dall'art.2, comma 1 della L.R. 12/2008, il Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in seduta pubblica;

ATTESO che con municipale prot. n.12853 del 08.10.2019 è stato comunicato ai Consiglieri Comunali che era in corso il procedimento di formazione della variante al PAC in argomento e che entro il termine di cinque giorni consecutivi dalla data di notificazione, da intendersi quale scadenza perentoria, almeno un quarto dei Consiglieri, anche con note distinte, poteva chiedere per iscritto che la variante venisse approvata con deliberazione del Consiglio comunale invece che con deliberazione della Giunta comunale in seduta pubblica;

PRESO ATTO che non sono pervenute da parte di almeno un quarto dei Consiglieri comunali richieste che la variante venga approvata con deliberazione del Consiglio comunale;

VISTO l'avviso di convocazione della presente seduta pubblica della Giunta Comunale pubblicato all'Albo Pretorio on line in data 21.10.2019;

VISTI:

- la Legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge regionale 21 ottobre 2008, n.12 “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 2 e 4 afferenti i Piani attuativi;
- il Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della suddetta L.R. 5/2007, emanato con D.P.Reg. 20 marzo 2008, n.86;
- la Legge regionale 5 dicembre 2008, n.16 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”, ed in particolare l’articolo 4 “Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti di pianificazione comunale”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decr.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 7 del 24.06.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si sono, tra l’altro, approvate le bozze di convenzioni tra i Comuni di Villa Santina (Ente Capofila), Lauco e Raveo per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int.;

VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 28 giugno 2016 (Scritt. Priv. dal n. 51 al n. 56 del Comune di Villa Santina – Ente Capofila);

VISTA la deliberazione della G.C. n. 33 del 29 giugno 2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si è, tra l’altro, approvata la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell’attivazione delle suddette convenzioni, e si è provveduto all’istituzione e pesatura della Posizioni Organizzative;

VISTI i provvedimenti del Sindaco del Comune di Villa Santina dd. 01.07.2016, prot. n. 8384 e dd. 04.01.2018, prot. n. 98, con i quali sono stati nominati i Titolari di P.O.;

VISTO il provvedimento di data 28.05.2018, prot. n. 6093 del Commissario del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) con il quale sono stati confermati gli incarichi dei Titolari di Posizione Organizzativa;

VISTO il decreto n. 06/2019 dd. 10.06.2019, prot. n. 7521 del Sindaco del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) con il quale sono stati confermati gli incarichi dei Titolari di Posizione Organizzativa, fino alla naturale scadenza del 31.12.2019 delle sopra citate convenzioni;

VISTI ed acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di adottare, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 e s.m.i. la variante n.2 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata di trasformazione urbanistica dell'ambito di trasferimento "T", redatta dal geom. Valter Marcon e dall'ing. Pierangelo Romanin con studio in Tolmezzo, riconoscendo i seguenti elaborati quali elementi costitutivi di tale Piano:
 - Relazione;
 - Norme tecniche di attuazione;
 - Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.;
 - Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;
 - zonizzazione;
 - planimetria generale;
- 2) di prendere atto che in base alla delibera di Giunta comunale n.73 del 14.10.2019 il progetto di variante n.2 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata di trasformazione urbanistica dell'ambito di trasferimento "T", non è da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevista dal vigente ordinamento ambientale comunitario, statale e regionale;
- 3) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio tecnico manutentivo convenzionato a sovrintendere agli adempimenti necessari per l'entrata in vigore della presente variante al P.A.C. di iniziativa privata secondo quanto disposto dell'articolo 25 della Legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 e s.m.i.;

e con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.-

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente